

Comune di Rabbi

Provincia di Trento



COPIA

Verbale di deliberazione n. 30 della Giunta Comunale

OGGETTO: Affidamento di gestione del servizio ASILO NIDO comunale di Rabbi. Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto e Determinazione modalità di scelta del contraente.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

	Presenti	Assenti	
		Giust.	Ingiust.
- CICOLINI LORENZO - Sindaco	X		
- MENGON LUCA - Vicesindaco	X		
- PEDERGNANA ANNA - Assessore	X		
- MENGON MATTEO - Assessore	X		
- GIRARDI ALAN - Assessore	X		

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lorenzo Cicolini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – Codice degli Enti Locali della
R.A.T.A.A. approvato con L.R.
03.05.2018 n° 2. e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicato il giorno

01/04/2019

all'albo telematico ove rimarrà
consultabile per dieci giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Aldo Costanzi

OGGETTO: Affidamento di gestione del servizio ASILO NIDO comunale di Rabbi. Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto e Determinazione modalità di scelta del contraente.

Relazione.

Il Comune di Rabbi, al fine di assicurare alle famiglie un importante supporto educativo teso a favorire la crescita e la socializzazione per i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, fin dal 2013 ed a seguito della ristrutturazione dell'edificio ove trova sede anche la Scuola dell'Infanzia, ha provveduto ad istituire un micronido al quale peraltro possono accedere non più di 15 bambini e/o bambine, comunque in numero ritenuto tale da soddisfare le esigenze della popolazione residente in questo Comune e tramite convenzioni far fronte alle necessità anche di nuclei familiari che vivono nei comuni confinanti.

A seguito di procedura di gara esperita mediante appalto concorso ai sensi dell'art. 20 della L.P. 19.07.1990 n° 23 e per quanto non previsto e comunque compatibile con le disposizioni di cui all'art. 18 – licitazione privata, la gestione del servizio comunale di asilo nido è stata affidata alla Cooperativa Sociale "LA COCCINELLA" con sede in Cles – Viale Degasperi, 19, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, rinnovato di ulteriori 2 anni nonché di ulteriori 8 mesi indispensabili per poter completare l'anno pedagogico. Il rapporto negoziale è stato perfezionato mediante sottoscrizione del contratto Rep. n° 337 - Atti Pubblici dd. 17.12.2013 e successivo Atto aggiuntivo Rep. n° 349 – Atti Pubblici dd. 06.12.2016 (scadenza definitiva del contratto: 31.08.2019).

In vista dell'imminente scadenza del contratto e tenuto conto della buona partecipazione di bambini e bambine al predetto Asilo nido nonché dell'interesse riscontrato per l'attivazione e la continuazione del servizio, quest'Amministrazione intende dare avvio alle procedure di gara per l'individuazione del nuovo gestore, tenuto conto della vigente normativa di settore e della tempistica necessaria per l'espletamento della procedura di gara da attuare tramite l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti; ciò in modo da garantire il servizio senza soluzione di continuità, evitare disagi agli utenti e nel rispetto delle disposizioni di legge previste dall'art. 36ter 1 – comma 1 della L.P. 19.07.1990 n° 23 e ss.mm..

Quest'Amministrazione infatti valuta positivamente l'esperienza di gestione esterna del servizio nido d'infanzia sia per il livello di qualità delle prestazioni erogate dall'affidatario sia per la soddisfazione manifestata dall'utenza per tutto il periodo dell'affidamento; tutto ciò ha indotto quest'Amministrazione ad affidare nuovamente all'esterno la gestione del servizio.

Si evidenzia inoltre che, oltre alle motivazioni sopra riportate, quest'Amministrazione ritiene che sussistano validi motivi di natura tecnico – amministrativa e finanziaria che rendono opportuno mantenere la scelta dell'affidamento della gestione ad un soggetto terzo, previo confronto concorrenziale, secondo quanto previsto dalla L.P. n° 4/2002 e ss.mm. concernente l'Ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia nella Provincia di Trento. In particolare tali motivazioni possono essere evidenziate:

- nell'impossibilità di gestire direttamente il servizio di Asilo Nido tenuto conto dei vincoli connessi con la necessità del contenimento della spesa pubblica ed in particolare di quella relativa al personale dipendente;
- della maggior flessibilità organizzativa e gestionale dei soggetti esterni che rende possibile una risposta immediata anche a fronte di significative fluttuazioni nel numero di domande di accesso all'asilo nido;
- dalla volontà di quest'Amministrazione di gestire tramite proprio personale dipendente (cuoca) il servizio di predisposizione dei pasti per l'asilo nido, fermo restando che il restante servizio viene erogato con personale dipendente della ditta appaltatrice;
- dal fatto che il nido, pur gestito da terzi, è una struttura comunale per la quale il Comune determina le tariffe d'uso, le condizioni d'ingresso e garantendo l'applicazione dei criteri e delle modalità di gestione del servizio stabilite dalla Legge e dal relativo Regolamento comunale.

Si ribadisce che nella gestione dell'asilo nido di Rabbi non è ricompresa l'attività di preparazione dei pasti (mensa) a cui provvede direttamente il Comune attraverso proprio personale dipendente; ciò in quanto la cucina è collocata al primo piano dell'edificio e fornisce i pasti anche ai bambini ed al personale della Scuola dell'infanzia di Rabbi e nel contempo questo Ente già dispone presso la predetta struttura di personale dipendente che ha maturato una notevole esperienze professionale e che si ritiene di poter in tal modo pienamente valorizzare.

La durata dell'affidamento viene stabilita in 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Entro la scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto potrà essere affidato direttamente all'originario appaltatore, che quindi è tenuto a rinnovare l'incarico, per ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'aggiudicatario.

Al termine dei periodi sopra precisati il contratto si intenderà risolto senza necessità di preventiva disdetta.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e tenuto conto che l'Ordinamento Provinciale in materia di contratti pubblici è disciplinato dalla disposizioni di cui alla L.P. 9 marzo 2016 n° 2 che recepisce le Direttive Comunitarie in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni, unitamente alla L.P. 26/93, alla L.P.

23/90 nonché ai relativi Regolamenti di Attuazione, l'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi degli artt. 16 e 17 della cennata L.P. 2/2016 e ss.mm. e dal relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.P. 21.10.2016 n° 16-50/Leg.

Dal combinato disposto delle suddette norme si ritiene opportuno individuare l'affidatario della gestione del nido in oggetto tramite una gara con procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tal modo si tiene conto delle caratteristiche e delle peculiarità del servizio e non si persegue esclusivamente la logica della convenienza economica ma vengono valutate e valorizzate la capacità progettuali e gestionali dei concorrenti cui è richiesto di partecipare alla definizione del rapporto contrattuale con fattive proposte gestionali.

L'affidamento del servizio di cui al presente provvedimento avviene sulla base del Capitolato predisposto dall'Amministrazione che definisce le condizioni contrattuali idonee al conseguimento dei massimi livelli possibili di efficienza ed efficacia del medesimo nonché le modalità di espletamento della gara di appalto.

Da una preventiva analisi e valutazione, si può stimare il costo del servizio annuo in Euro 164.880,00.=, (di cui Euro 1.648,80.= per gli oneri della sicurezza), tenuto conto che il medesimo viene attivato per tutti i 12 mesi dell'anno. Conseguentemente l'importo complessivo del servizio relativo all'intera durata programmata (36 mesi più ulteriori 24 mesi di rinnovo) è di Euro 824.400,00.= al netto dell'I.V.A., di cui Euro 8.244,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In particolare:

- l'importo del servizio relativo ad un incarico di 36 mesi è di Euro 494.640,00.= al netto dell'IVA, di cui Euro 4.946,40.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il rinnovo di 24 mesi comporterà un ulteriore onere a carico del Comune di Rabbi di Euro 329.760,00.= al netto dell'IVA, di cui Euro 3.297,60.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dal Sindaco e quindi fare propri gli elaborati predisposti e costituiti dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati nonché dai parametri e criteri di valutazione delle offerte ove è contenuta la ripartizione del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tecnica;

Precisato che il servizio verrà affidato mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto nel contempo di delegare tutte le funzioni di stazione appaltante nonché gli adempimenti necessari per lo svolgimento della gara di affidamento della gestione del servizio di asilo nido comunale di Rabbi, relativamente al periodo di 36 mesi decorrenti dal 1° settembre 2019 fino al 31 agosto 2022 con possibilità di rinnovo di 24 mesi (dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2024) all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto della normativa evidenziata in relazione;

Precisato in particolare che, sulla scorta di quanto evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella documentazione di gara allegata:

- oggetto dell'appalto: l'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del nido d'infanzia del Comune di Rabbi, con sede in Rabbi – Frazione Pracorno, per massimo numero 15 bambini. Nella gestione dell'asilo nido di Rabbi non è ricompresa l'attività di preparazione dei pasti (mensa) a cui provvede direttamente il Comune attraverso proprio personale dipendente; ciò in quanto la cucina è collocata al primo piano dell'edificio e fornisce i pasti anche ai bambini ed al personale della Scuola dell'infanzia di Rabbi e nel contempo questo Ente già dispone presso la predetta struttura di personale dipendente che ha maturato una notevole esperienze professionale e che si ritiene di poter in tal modo pienamente valorizzare. In ogni caso il servizio di asilo nido non è ripartito in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, dal momento che il predetto servizio è composto oltre che dalle attività strettamente educative, anche dalle attività di cura degli spazi, che costituiscono un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti.
- base d'asta: l'importo complessivo del servizio relativo all'intera durata programmata (36 mesi più ulteriori 24 mesi di rinnovo) è di Euro 824.400,00.= al netto dell'I.V.A., di cui Euro 8.244,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In particolare:
 - l'importo del servizio relativo ad un incarico di 36 mesi è di Euro 494.640,00.= al netto dell'IVA, di cui Euro 4.946,40.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - il rinnovo di 24 mesi comporterà un ulteriore onere a carico del Comune di Rabbi di Euro 329.760,00.= al netto dell'IVA, di cui Euro 3.297,60.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Ritenuto inoltre, al fine di garantire la professionalità del soggetto gestore e conseguentemente la qualità del servizio erogato, di fissare i requisiti di partecipazione sono quelli evidenziati nell'allegato "A" del presente provvedimento ove i predetti requisiti sono puntualmente individuati;

Evidenziato che le ditte partecipanti alla gara sono tenute al versamento dell'importo di Euro 80,00.= ciascuna a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione come evidenziato nella Deliberazione n° 1377/2016 dd. 21.12.2016 della cennata Autorità, mentre per le medesime finalità quest'Amministrazione deve effettuare il versamento dell'importo di Euro 375,00.=;

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento quale presupposto per il proseguo dell'iter di svolgimento della gara

Vista la Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia" e s.m.;

Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 recante Legge sui contratti e sui beni provinciali e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 - 40/Leg.;

Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n.2 recante Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e relativi provvedimenti attuativi;

Vista la Legge provinciale 30.12.2014 n. 14;

Visto il regolamento di gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune di Rabbi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13, dd. 23 marzo 2012;

Richiamate:

- la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 'Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali);
- Il D.Lgs. 23.06.2011 n° 118 e ss.mm.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 Febbraio 2005 n. 4/L (per quanto non modificato dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n° 2 e ss.mm.), coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla L.R. 9 dicembre 2014 n° 11 e della L.R. 03.08.2015 n° 22, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale;

Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell'atto reso ai sensi dell'art. 185 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., attestante nel contempo la necessaria copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del dell'art. 187 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali sopra citato;

Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di appaltare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di gestione dell'Asilo Nido comunale con sede in Rabbi – Frazione Pracorno, all'interno della sede della Scuola dell'Infanzia di Rabbi, procedendo alla scelta del contraente mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 comma 2 lettere a) e c) e 17, comma 2 della LP 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.
2. Di dare atto che, anche qualora non venissero coperti tutti i 15 posti, l'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento (ivi compreso l'eventuale periodo di rinnovo), anche in caso di riduzione dei posti, senza ulteriori oneri per il comune, fermo restando quanto precisato all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Di stabilire che la durata dell'appalto è di 36 mesi con decorrenza 1° settembre 2019 e scadenza al 31 agosto 2022. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni (24 mesi), per un importo complessivo di Euro 329.760,00.= al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi gli oneri per la sicurezza. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.D.) almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario (si rinvia all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto). Al termine dei periodi sopra precisati il contratto si intende risolto senza necessità di preventiva disdetta.
4. Di escludere la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, deve svolgere unitariamente il servizio educativo, il servizio di pulizia dei locali e dei giardini esterni a disposizione e, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio educativo svolto, si rende necessario individuare nella struttura un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto.
5. Di dare atto che l'importo complessivo del servizio relativo all'intera durata programmata (36 mesi più ulteriori 24 mesi di rinnovo) è di Euro 824.400,00.= al netto dell'I.V.A., di cui Euro 8.244,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In particolare:
 - l'importo del servizio relativo ad un incarico di 36 mesi è di Euro 494.640,00.= al netto dell'IVA, di cui Euro 4.946,40.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - il rinnovo di 24 mesi comporterà un ulteriore onere a carico del Comune di Rabbi di Euro 329.760,00.= al netto dell'IVA, di cui Euro 3.297,60.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;come evidenziato nei parametri e criteri di valutazione dell'offerta.
6. Di approvare le "informazioni generali per l'appalto, requisiti di selezione dei partecipanti ed elementi di valutazione delle offerte" complete degli elementi di valutazione (offerta economica ed offerta tecnica) - [\(ALLEGATO A non soggetto a pubblicazione\)](#) ed il "Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa e Parte Tecnica - per l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Rabbi" [\(ALLEGATO B\)](#) composto di n° 37 articoli e completo dei "costi della manodopera", delle "planimetrie dei locali", dell' "inventario dei beni" e del "DUVRI", che dimessi in atti ed acclusi alla presente ne formano parte integrante e sostanziale.
7. Di stabilire che i requisiti richiesti nel bando di gara, a pena di esclusione, ai fini dell'ammissione alla procedura di gara sono quelli evidenziati nell'allegato "A" del presente provvedimento, ove i predetti requisiti sono puntualmente individuati.
8. Di ribadire che nella gestione dell'Asilo Nido di Rabbi non è ricompresa l'attività di preparazione dei pasti (mensa) a cui provvede direttamente il Comune attraverso proprio personale dipendente; ciò in quanto la cucina è collocata al primo piano dell'edificio e fornisce i pasti anche ai bambini ed al personale della Scuola dell'infanzia di Rabbi e nel contempo questo Ente già dispone presso la predetta struttura di personale dipendente che ha maturato una notevole esperienze professionale e che si ritiene di poter in tal modo pienamente valorizzare.

9. Di affidare all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) la predisposizione del bando integrale di gara sulla base dei dati contenuti nella documentazione trasmessa da questo Comune nonché di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale in materia ed allo svolgimento della procedura di gara.
10. Di procedere a prenotare la spesa complessiva di Euro 865.620,00.= (oneri per la sicurezza ed IVA 5% compresi), nel rispetto del principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., imputando la stessa, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione, al Capitolo 2000 – Classificazione in armonizzazione 12.1.1.3 – Piano dei Conti U – 1.03.02.15.010 del bilancio di previsione come segue:
 - esercizio 2019 – Euro 57.708,00.= (periodo settembre / dicembre);
 - esercizio 2020 – Euro 173.124,00.=;
 - esercizio 2021 – Euro 173.124,00.=;
 - esercizio 2022 – Euro 173.124,00.=;
 - esercizio 2023 – Euro 173.124,00.=
 - esercizio 2024 – Euro 115.416,00.= (periodo gennaio -/ agosto).
11. Di dare atto che l'impegno definitivo di spesa, tenuto conto del ribasso d'asta che sarà offerto dalla ditta appaltatrice, verrà effettuato successivamente all'aggiudicazione.
12. Di provvedere al versamento di Euro 375,00.= secondo le procedure e modalità previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n° 1377 dd. 21.12.2016, demandando al responsabile dell'Ufficio di Ragioneria Comunale il compimento dei relativi adempimenti.
13. Di imputare la spesa di cui al precedente punto 12) come di seguito precisato:

Importo Euro	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio
375,00	1	5	1	2	2019
Cap. art.	descrizione				
469	<i>CONTRIBUTO OBBLIGATORIO IN FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</i>				
piano dei conti	descrizione				
U – 1.02.01.99.999	<i>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</i>				

14. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 dei D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
15. Di dichiarare che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento diventa esigibile nei tempi evidenziati nel prospetto di imputazione della spesa.
16. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 – 2° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..
17. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 l° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm.

18. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante *“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale”*.

Successivamente

Stante l'urgenza di provvedere in merito quale presupposto per il proseguo dell'iter di svolgimento della gara;

Visto l'art. 183 – 4° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale n° **30** di data **27/03/2019** viene approvato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Lorenzo Cicolini

L'Assessore

F.to Anna Pederghana

Il Segretario

F.to dott. Aldo Costanzi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo telematico, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 – 2° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Il Segretario

F.to dott. Aldo Costanzi

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 4° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi, 27/03/2019

Il Segretario

F.to dott. Aldo Costanzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rabbi, 27/03/2019



Il Segretario

dott. Aldo Costanzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo informatico ed affissa all'albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 – 1° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi,

Il Segretario



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



CAPITOLATO SPECIALE

D' APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI RABBI

Allegato "B" alla deliberazione della Giunta Comunale n° 30 dd. 27.03.2019



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI RABBI

PARTE AMMINISTRATIVA

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Rabbi, con sede presso la Scuola dell'Infanzia in Frazione Pracorno di Rabbi, per il periodo 1° settembre 2019 – 31 agosto 2022, per la durata di 36 mesi.

Entro la predetta scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, il contratto potrà essere rinnovato mediante Atto integrativo in favore dell'originario appaltatore, che quindi è tenuto a continuare l'incarico per ulteriori 24 mesi decorrenti dal 1° settembre 2022 fino al 31 agosto 2024, alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'aggiudicatario.

Qualora la procedura di gara non potesse essere completata in tempo utile per l'avvio del servizio da parte del nuovo gestore dell'Asilo Nido di Rabbi con decorrenza 1° settembre 2019, l'Amministrazione Comunale di Rabbi provvederà a deliberare il rinnovo del servizio a favore dell'attuale gestore dell'Asilo Nido per un anno educativo (fino al 31 agosto 2020) e quindi l'aggiudicazione verrà effettuata con decorrenza 1° settembre 2020 fino al 31 agosto 2023, rinnovabile per il periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2025.

Al termine dei predetti periodi il contratto si intenderà risolto senza necessità di preventiva disdetta.

Il servizio di asilo nido comunale rappresenta un servizio locale che, facendo riferimento a uno specifico progetto pedagogico, promuove l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini al fine di favorirne la crescita e lo sviluppo cognitivo ed etico-sociale, per un numero minimo di posti disponibili pari a 9 ed un numero massimo di posti disponibili pari a 15.

L'asilo nido in oggetto, unitamente alle altre strutture comunali della scuola dell'infanzia, fa parte del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia erogati ai residenti nel Comune.

Per gestione s'intende l'organizzazione del servizio di asilo nido per l'accoglienza di bambini da tre mesi a tre anni.

La gestione prevede l'attuazione del progetto educativo presentato in sede di gara, il suo adeguamento annuale, la cura dei rapporti con le famiglie utenti e con il Comune, la gestione e l'organizzazione del personale, l'organizzazione interna, la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara. La titolarità del servizio resta in capo al Comune.

Il gestore deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di asilo nido comunale senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.

Il gestore del servizio deve inoltre garantire l'apertura dell'asilo nido cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, secondo un orario di dieci ore e mezza giornaliere, indicativamente dalle ore 7.30 alle ore 18.00, per tutto il periodo di affidamento del servizio e fatta salva la possibilità di rinnovo come sopra precisata. Non sono pertanto previsti periodi di interruzione del servizio, ad esclusione di dieci giorni lavorativi di vacanze per ogni anno educativo.

La Giunta Comunale potrà stabilire l'orario di apertura giornaliera, il calendario delle festività ed i giorni lavorativi di vacanza (entro i limiti sopra precisati) secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del sistema dei servizi socio – educativi per la prima infanzia (art. 10) di seguito denominato "Regolamento".

Le modalità di erogazione e di gestione del servizio di asilo nido comunale devono essere conformi a quanto disposto dalla L.P. n. 4/2002 e ss.mm., dalle relative deliberazioni attuative, nonché dalle disposizioni comunali in materia di cui al citato regolamento, disposizioni che si intendono automaticamente adeguate ad eventuali norme di settore e regolamenti.

E' vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d'infanzia devono essere conformi a quanto disposto dalla Legge Provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e ss.mm, dalle relative deliberazioni attuative, e dal Regolamento di gestione dell'Asilo nido comunale di Rabbi e si intendono automaticamente adeguate ad eventuali norme di settore e regolamenti.

L'esecuzione del servizio deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato (parte Amministrativa e parte Tecnica) e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Comune/stazione appaltante si impegna a:

- mettere a disposizione una sede idonea allo svolgimento del servizio con una capienza massima conforme a quanto indicato nell'art. 1 del presente capitolato;
- concedere in uso gli arredi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, così come indicati nell' apposito inventario redatto al momento della consegna formale dell'immobile;
- effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell'art. 12 del presente capitolato;
- provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e delle apparecchiature in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. Rimangono comunque a carico del soggetto gestore i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il gestore non abbia provveduto, ad avvisare l'Amministrazione Comunale di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgenza della necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- provvedere alla manutenzione degli impianti ed in particolare ad effettuare i controlli periodici sulla sicurezza, sulla funzionalità e manutenzione programma degli impianti elettrici, termici, di sicurezza ed antincendio;
- effettuare periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione degli immobili;
- effettuare la raccolta delle domande di iscrizione;
- elaborare le graduatorie di ammissione al nido;
- consegnare all'appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

ART. 4 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti";
- c) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



- f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
- j) le norme del codice civile;
- k) la legge Provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e ss.mm, e le relative deliberazioni attuative;
- l) il Regolamento di gestione dell'Asilo nido sovra comunale;

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- 1) il capitolato speciale d'appalto parte amministrativa e parte tecnica;
- 2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- 3) l'offerta economica dell'appaltatore comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico;
- 4) il DUVRI;
- 5) la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara- eventuale
- 6) la planimetria dei locali e aree destinate al servizio;
- 7) il Regolamento di gestione dell'Asilo nido comunale DI Rabbi;
- 8) inventario beni messi a disposizione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 , comma 14 del D.Lgs. n° 50/2016.

ART. 6 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è stabilita in 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 1° settembre 2019 e con scadenza al 31 agosto 2022 (3 anni educativi).

Entro la predetta scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, il contratto



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



potrà essere rinnovato mediante Atto integrativo in favore dell'originario appaltatore, che quindi è tenuto a continuare l'incarico per ulteriori 24 mesi decorrenti dal 1° settembre 2022 fino al 31 agosto 2024, alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'aggiudicatario. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

Qualora la procedura di gara non potesse essere completata in tempo utile per l'avvio del servizio da parte del nuovo gestore dell'Asilo Nido di Rabbi con decorrenza 1° settembre 2019, l'Amministrazione Comunale di Rabbi provvederà a deliberare il rinnovo del servizio a favore dell'attuale gestore dell'Asilo Nido per un anno educativo (fino al 31 agosto 2020) e quindi l'aggiudicazione verrà effettuata con decorrenza 1° settembre 2020 fino al 31 agosto 2023, rinnovabile per il periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2025.

Al termine dei predetti periodi il contratto si intenderà risolto senza necessità di preventiva disdetta.

Per anno educativo si intende il periodo dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

ART. 7 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dal gestore in sede di gara; a tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termini di legge.

Si richiama quanto previsto all'art. 43 del presente capitolato – Parte Tecnica – relativamente al servizio di mensa alla cui gestione provvede il Cuoco dipendente del Comune di Rabbi. Solo a fronte di eventuali assenze dal servizio di qualsiasi natura, alla sostituzione provvederà il gestore che si impegna fin da ora a porre a disposizione proprio personale qualificato con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della vigente normativa.

ART. 8 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



ART. 10 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 11 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

Il corrispettivo dovuto all'affidatario è determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio.

Il corrispettivo relativo al servizio oggetto del presente capitolato è determinato, per i primi trentasei mesi, da una quota mensile forfetaria relativa al numero minimo di posti disponibili pari a 9 (nove) alla quale si aggiunge un'eventuale quota mensile per ogni iscritto in più rispetto al numero minimo di 9 (nove), dal decimo al dodicesimo compreso ed un'ulteriore quota in più per ogni iscritto dal tredicesimo al quindicesimo (limite massimo di bambini che possono frequentare l'Asilo Nido Comunale di Rabbi). I medesimi importi sono confermati per i successivi 24 mesi in caso di rinnovo.

L'eventuale corrispettivo orario per l'impiego di personale aggiuntivo è determinato secondo le modalità definite nell'art. 50) del capitolato speciale, parte tecnica.

Qualora l'affidatario dovesse provvedere alla sostituzione del personale comunale addetto al servizio mensa (cuoco) assente dal servizio per qualsiasi motivo come richiamato al successivo art. 43), tale spesa aggiuntiva verrà rimborsata dal Comune previa emissione di specifica fattura adeguatamente documentata mediante prospetto degli oneri totali (previdenziali, assistenziali, assicurativi e TFR) sostenuto dall'affidatario per la prestazione lavorativa relativa alla sostituzione e mediante copia della busta paga corrisposta al cuoco sostituto.

Il numero di posti occupati si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti in quel periodo, che non potrà essere superiore alla massima capienza della struttura (15 bambini).

In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o cause imputabili all'appaltatore, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione.

L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara.

In particolare nel corrispettivo è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. A tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termine di legge.

Il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione è pagato in nr. 12 rate mensili posticipate per ogni anno educativo (settembre-agosto) a seguito di emissione da parte dell'affidatario di regolare fattura o di documento sostitutivo fiscalmente valido della stessa ai sensi della vigente normativa.

Il pagamento delle singole rate di corrispettivo sopra indicate è subordinato all'accertamento da parte del Servizio comunale competente della regolare esecuzione della parte del contratto cui la singola rata si riferisce, della regolarità contributiva ed avviene entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Dall'ammontare della fattura verrà eventualmente detratto l'ammontare delle penalità applicate.

Il pagamento della rata a saldo del corrispettivo è subordinato all'accertamento da parte dell'Ufficio comunale competente del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali ed avviene entro 30 giorni dall'accertamento stesso, oppure entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Ufficio competente della gestione del presente contratto, qualora la fattura sia ricevuta dall'Ufficio medesimo in data successiva a quella di accertamento della regolare esecuzione del contratto.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura sia respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune di Rabbi trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal Comune di Rabbi direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15 del presente capitolato. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note al Comune di Rabbi sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Rabbi, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla xx (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla xx (...)."

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

ART. 14 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Rabbi, attraverso propri delegati, può effettuare, in qualsiasi momento anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente capitolato in tutti i suoi aspetti.

L'affidatario è tenuto a fornire al personale incaricato dal Comune per i controlli la massima collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso alla struttura messa a disposizione e a fornire ogni



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



documentazione ed informazione completa e veritiera che ritenga opportuno acquisire. Il personale dell'affidatario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati del Comune.

In particolare, i controlli saranno diretti a verificare:

- la rispondenza dell'attività espletata dal soggetto affidatario al progetto educativo, agli standard di erogazione del servizio definiti nel presente capitolato e a tutte le condizioni definite nell'offerta tecnica;
- la presenza del personale educativo ed ausiliario;
- controllo del rispetto del rapporto personale-bambini presenti;
- modalità di utilizzo e di gestione della struttura, dello stato di manutenzione dell'immobile, degli impianti, delle sue pertinenze e di tutti i beni e attrezzature affidati.

La stazione appaltante:

- evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
- si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto

ART. 15 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

ART. 17 - SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ART. 18 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 19 - CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative sociali ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART. 20 - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORO IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, le informazioni relative al personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale".

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante. L'elenco è redatto con l'indicazione per ciascuna persona: dell'orario contrattuale, dell'anzianità maturata, dell'inquadramento economico, delle mansioni e/o qualifica. Ai fini della pubblicazione dell'elenco negli atti di gara, lo stesso è anonimizzato mediante la sola indicazione delle iniziali del nome e del cognome.

ART. 21 - CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le condizioni economiche-normative di cui al precedente articolo 20.

ART. 22 - SICUREZZA

L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

ART. 24 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento/altra stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopra citato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

ART. 26 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

La ditta aggiudicataria deve contrarre idonea copertura assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, estesa anche agli operatori, relativa alla responsabilità civile verso terzi inerente la gestione della struttura come sopra descritta nonché all'esercizio di tutte le attività accessorie, complementari e collegate all'attività di gestione del servizio con massimale di almeno € 5.000.000,00 per sinistro, con limite per R.C.O. di € 5.000.000,00 per sinistro e di € 2.500.000,00 per prestatore di lavoro.

La polizza infortuni dovrà prevedere i seguenti massimali:

- morte € 270.000,00;
- invalidità permanente € 270.000,00;
- diaria da ricovero € 50,00;
- rimborso spese mediche da infortunio € 5.200,00.

La/e polizza/e andranno inviate in copia al Comune prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'attivazione del servizio oggetto del presente capitolato. All'inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata copia della quietanza relativa al versamento del premio annuale.

La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative quietanze entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione, dà la facoltà all'Amministrazione stessa di procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo il disposto dell'art. 28 del presente capitolato e all'incameramento della cauzione prestata.

ART. 27 - INADEMPIMENTI E PENALI

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio conformandosi a tutte le disposizioni di legge, regolamentari ed alle norme del presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di applicare all'Aggiudicatario una penale, nella misura di seguito indicata, per tali inadempimenti:

- a) mancato rispetto del rapporto personale educativo bambini: € 2.000,00 (duemila/00)
- b) mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato: € 1.000,00 (mille/00)
- c) mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo: € 1.000,00 (mille/00)
- d) carenze di gestione che si traducano in un disservizio arrecato all'utenza: € 2.000,00 (duemila/00)
- e) violazioni di normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza € 1.500,00 (millecinquecento/00)
- f) mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolato o comunque indicati dall'Amministrazione: fino a 30 giorni di ritardo euro 500,00 (cinquecento/00); dal 31° giorno al 60° giorno euro 1.000,00 (mille/00); dal 61° giorno in poi euro 2.000,00 (duemila/00).

L'applicazione delle penali di cui sopra sarà preceduta dalla formale contestazione scritta da parte dell'Amministrazione all'Aggiudicatario il quale potrà formulare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui decorra inutilmente il termine assegnato, ovvero l'Amministrazione ritenga le controdeduzioni formulate dall'Aggiudicatario non fondate, sarà applicata la penale come sopra indicata e si procederà a trattenere tale importo direttamente dalla fattura di prima scadenza, o, in caso di insufficienza, mediante prelievo sulla garanzia definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di agire nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento di quest'ultimo.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



- gravi irregolarità nella conduzione ed organizzazione del servizio;
- il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 30 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 18 del presente capitolato;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Comune presso l'affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al Comune stesso;
- applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27 del presente capitolato;
- il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- sopravvenuta insorgenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti quantitativi e qualitativi specificati, senza deroga documentata da parte del Comune;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- reiterata, grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di tutela della salute;
- mancata stipulazione delle coperture assicurative richieste;
- diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti;
- violazione dell'obbligo di permettere all'Amministrazione comunale di vigilare sul corretto svolgimento del servizio.

I casi elencati saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dal Comune, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il Comune non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il Comune si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Comune.

ART. 29 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28 del presente capitolato, in caso di inosservanza e/o inadempienza dell'Aggiudicatario agli obblighi e/o condizioni di cui al contratto l'Amministrazione provvederà ad inoltrare al medesimo formale diffida ad adempiere mediante posta certificata o lettera raccomandata A/R fissando contestualmente un termine non inferiore ai 15 giorni entro il quale adempiere all'obbligazione.

Decorso inutilmente il termine assegnato l'Amministrazione procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Comune di Rabbi.

Salva la risoluzione per inadempimento di cui al comma 2, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 1456 C.C., a tutto rischio dell'Aggiudicatario e con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- interruzione non motivata del servizio;
- manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione delle attività previste ovvero erogazione del servizio palesemente inadeguata agli standard qualitativi delineati nell'offerta presentata e negli allegati prestanti dall'appaltatore in sede di gara;
- sopravvenuta insorgenza dei motivi di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016;
- reiterata grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- inquadramento del personale che non rispetti i contratti collettivi nazionali di lavoro



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



- impiego di personale non dipendente;
- reiterata violazione del numero minimo di personale richiesto nel presente capitolato con i titoli di studio prescritto;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- gravi danni ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, attestati dall'Ufficio Tecnico Comunale, i quali siano stati ricondotti ad un comportamento doloso o colposo dell'Aggiudicatario;
- mancata stipulazione delle garanzie assicurative;
- utilizzo, gestione o fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato;
- reiterate sostituzioni del personale educativo non adeguatamente motivate qualora sia stato superato il numero di tre richiami scritti da parte dell'Amministrazione;
- mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di cui all'art. 28;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a decorrere dal ricevimento della comunicazione scritta dell'Amministrazione, inoltrata a mezzo lettera raccomandata a/r, di avvalersi della clausola risolutiva.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Aggiudicatario l'Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione, riservandosi di agire nelle opportune sedi per il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 30 - RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto.

ART. 33 - INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 34 - DISPOSIZIONE ANTICORRUZIONE

Nella realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica"*



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'Aggiudicatario collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Rabbi segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Rabbi, situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.

L'Aggiudicatario assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Comune di Rabbi, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

ART. 35 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Rabbi ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

ART. 36 - NORME DI CHIUSURA

L'aggiudicatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



PARTE TECNICA

ART. 37 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO

La gestione avviene utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature messi a disposizione dal Comune e indicati nell'inventario allegato al presente Capitolato che sarà sottoscritto da entrambe le parti unitamente al contratto di appalto del servizio

Per gestione si intende:

- l'organizzazione del servizio di Asilo Nido ed in particolare l'attuazione del progetto pedagogico e del progetto educativo presentati in sede di gara e il loro adeguamento annuale;
- la cura degli spazi;
- la gestione e l'organizzazione del personale;
- l'organizzazione interna;
- l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
- la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'attività di gestione e di amministrazione del servizio dovranno inoltre rispettare quanto previsto dalla legge Provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e ss.mm. e dalle relative deliberazioni attuative nonché dal Regolamento di gestione dell'Asilo Nido comunale.

ART. 38 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto a bambini da tre mesi a tre anni di età nel numero massimo di 15 presenti contemporaneamente nella struttura.

L'ammissione all'asilo nido comunale avviene secondo l'ordine di posizione in graduatoria degli aventi diritto distinti in due fasce di età: bambini di età compresa tra 3 e 18 mesi e bambini con età superiore a 18 mesi fino a 36 mesi.

Spetta al Comune la raccolta delle domande per l'ammissione al nido e la formazione della relativa graduatoria, predisposta con le modalità e i criteri stabiliti dallo stesso ed in base ai posti disponibili nella struttura distinti per fasce di età (artt. 12 e 13 del Regolamento).

ART. 39 - PERIODO DI APERTURA ED ORARIO DI SERVIZIO

Il servizio oggetto di gara deve essere organizzato ed erogato per anno educativo che, di norma, ha avvio ad inizio settembre e si conclude a fine agosto per un totale di dodici mesi l'anno.

In ogni caso dovrà essere organizzato ed erogato secondo il calendario effettivo di inizio e fine anno educativo, nel rispetto delle chiusure in corso d'anno disposte dalla Giunta Comunale di Rabbi su richiesta dell'affidatario previa condivisione con le famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido comunale. Il calendario delle chiusure dovrà essere predisposto entro il mese di giugno per l'anno educativo successivo.

L'apertura del nido è garantita per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì secondo un orario di dieci ore e mezza giornaliera, indicativamente dalle ore 07,30 alle ore 18,00 per tutto il periodo di affidamento del servizio. Non sono pertanto previsti periodi di interruzione del servizio, ad esclusione di dieci giorni lavorativi di vacanze per ogni anno educativo.

La Giunta Comunale potrà stabilire l'orario di apertura giornaliera, il calendario delle festività ed i giorni lavorativi di vacanza (entro i limiti sopra precisati) secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (art. 10 di seguito denominato "regolamento").

Le modalità di erogazione e di gestione del servizio di asilo nido comunale devono essere conformi a quanto disposto dalla L.P. 4/2002 e ss.mm., dalle relative deliberazioni attuative nonché dalle disposizioni comunali in materia come richiamate al citato regolamento, disposizioni che si intendono automaticamente adeguate ad eventuali norme di settore e regolamenti.

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



ART. 40 - SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio di asilo nido di massimo 15 (quindici) posti si svolgerà nell'immobile di proprietà comunale sito in Rabbi - Frazione Pracorno, di cui alle allegate planimetrie, con annesso giardino.

In particolare i locali sono situati al secondo piano e parte del sottotetto dell'immobile di proprietà del Comune, contraddistinto catastalmente dalla p.ed. 1302 C.C. Rabbi, ove ha sede anche la Scuola dell'Infanzia di Rabbi.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire eventuali lavori di manutenzione ed adeguamento dell'immobile che in ogni caso non comporteranno una variazione significativa in merito all'esecuzione della prestazione.

ART. 41 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto precisato al precedente articolo 39) relativamente all'apertura annuale ed all'orario giornaliero del servizio di asilo nido comunale di Rabbi, l'affidatario deve garantire la regolare erogazione del servizio senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del medesimo.

Nell'erogazione del servizio, l'affidatario deve attenersi agli *standards* e a criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente, nonché da ulteriori documenti adottati dall'Amministrazione comunale.

L'affidatario deve inoltre:

- fissare un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni e interventi che l'Amministrazione comunale intenda far pervenire all'affidatario;
- dare attuazione al progetto educativo che, per il primo anno di affidamento, sarà esclusivamente quello presentato in sede di gara. Per gli anni successivi al primo l'affidatario è tenuto, entro il secondo mese di ogni anno educativo, ad aggiornare e presentare alla Giunta Comunale competente il proprio progetto educativo coerentemente con quello presentato in sede di offerta. Qualora l'Amministrazione rilevi incompatibilità con la progettualità comunale del servizio, l'affidatario dovrà adeguarsi alle indicazioni comunali;
- presentare alla prima Assemblea dei genitori di ciascun anno educativo il proprio progetto educativo;
- partecipare, su richiesta del Comune, a progetti e alla realizzazione di iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie rendendosi, inoltre, disponibile a gestire eventuali servizi integrativi o aggiuntivi, concordandone con il Comune modalità e condizioni. E' fatto divieto all'affidatario assumere qualsiasi tipo di iniziativa diretta o indiretta connessa con lo svolgimento del servizio che coinvolga soggetti esterni all'organizzazione aziendale dell'affidatario medesimo, senza averne preliminarmente concordato le modalità con l'amministrazione comunale, la quale valuterà ogni singola iniziativa. Tutte le iniziative prima di essere attivate devono ottenere espressa autorizzazione da parte della Giunta Comunale;
- presentare all'ufficio competente (ufficio ragioneria), al momento dell'attivazione del servizio nido d'infanzia, nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, i dati anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale adempimento, nel corso della vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che di volta in volta dovessero verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni ecc.);
- comunicare mensilmente al servizio competente (ufficio ragioneria) le presenze del personale applicato al nido d'infanzia. Giornalmente dovrà essere registrata la presenza del personale educativo e dei bambini presenti nei diversi momenti della giornata; il registro/file deve essere custodito al nido d'infanzia;
- comunicare al Comune, all'inizio di ogni anno educativo, l'elenco delle azioni formative obbligatorie e aggiuntive che saranno proposte al personale e fornire a conclusione dell'anno educativo l'elenco consuntivo delle azioni realizzate;
- fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni documentazione ed informazione necessaria alla gestione dell'utenza, all'applicazione delle tariffe e comunque inerente all'espletamento del servizio;



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



- fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni altro dato o documento che il medesimo ritenga opportuno ai fini della valutazione dell'attività espletata;
- richiedere preventivamente il nulla-osta al Comune per ospitare personale in tirocinio dei diversi istituti scolastici;
- integrare e sostituire il materiale didattico e di consumo (quali, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, biancheria, stoviglie, giochi e quanto altro possa essere necessario a garantire la corretta erogazione del servizio).
- garantire l'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia ed igiene giornaliera e periodica e di ogni altra operazione necessaria ad assicurare in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza, sia da un punto di vista igienico – sanitario, che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture; la pulizia dei locali (ivi compresi quelli di distribuzione e somministrazione dei pasti) deve essere eseguita solo con prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 24 maggio 2012 *"CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene"*.
- provvedere a propria cura e spese alla pulizia straordinaria degli arredi, degli apparecchi, delle attrezzature, degli strumenti, delle pertinenze e delle aree esterne messi a disposizione al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico – sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture. L'eventuale pavimentazione interna in legno non verniciato deve essere detersa con specifici prodotti non aggressivi e periodicamente trattata con adeguate cere/oli nutrienti. Anche la pulizia straordinaria deve essere eseguita solo con prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 24 maggio 2012 *"CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene"*.
- garantire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico – sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio. A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale tipologia i beni:
 - beni di consumo caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta: materiale di pulizia, materiale igienico sanitario (es: pannolini, fazzoletti, salviette, altro), cancelleria;
 - beni caratterizzati dal fatto di avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo: biancheria (es: tovaglie, lenzuolini, cuscini, coperte, altro), stoviglie (es: piatti, bicchieri, posate, altro), materiale didattico, giochi. L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra potrà essere valutata dall'Amministrazione in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio.
- provvedere a mantenere, a propria cura e spese, le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale;
- provvedere, in caso di necessità, a propria cura e spese, alla sostituzione degli arredi e degli arredi gioco, delle attrezzature, delle apparecchiature e dei beni mobili non di consumo, messi a disposizione dall'Amministrazione sulla base di apposito verbale di consegna, completo di inventario aggiornato allegato al presente capitolato, al momento dell'avvio del servizio, con attrezzature e beni di pari valore e qualità. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione. Il Comune si riserva la facoltà di valutare le richieste motivate dell'appaltatore relativamente a ulteriori necessità di arredi e attrezzature evidenziatesi nell'arco di vigenza contrattuale, compatibilmente alle risorse disponibili in bilancio.
- provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle parti della struttura messe a disposizione in via esclusiva e dell'area esterna alla stessa e a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: le tinteggiature delle pareti, la sostituzione di vetri, la riparazione o sostituzione di serrature maniglie rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere parapetti e recinzioni, lo sgombero della neve, la sostituzione di lampade, ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Per quanto non previsto si fa riferimento all'articolo 77 comma 1 lett.a) della L.P. 4 agosto 2015 n.15 e alle disposizioni del codice civile in materia di manutenzione ordinaria.
- al fine di soddisfare l'obbligo giuridico di cooperazione e coordinamento e la promozione del medesimo



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



in considerazione del verificarsi di eventuali rischi interferenziali, il soggetto appaltatore sarà tenuto alla sottoscrizione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) il quale verrà allegato al contratto.

- operare nel rispetto dell'ambiente, ed in particolare:
 - provvedere alla rimozione di rifiuti ed al successivo smaltimento utilizzando i contenitori appositi, rispettando le norme e le regole in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale;
 - sperimentare, se richiesto dall'Amministrazione comunale e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili;
- garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e ss.mm. e i.;
- garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- segnalare tempestivamente all'affidatario eventuali necessità di manutenzione ordinaria dei beni consegnati, giusta l'inventario redatto al momento della consegna formale dell'immobile.

L'affidatario sostiene inoltre le spese di funzionamento e gli oneri accessori, tra i quali le spese per le utenze, provvedendo preliminarmente, ove tecnicamente possibile, alla voltura a proprio nome.

Rimangono altresì in capo all'affidatario le seguenti spese nella misura sotto riportata, tenendo conto che parte delle medesime spese risultano in carico al Comune:

- 1/3 delle spese di gestione e manutenzione del montacarichi e del portavivande;
- in base alla tabella millesimale, per quanto riguarda le spese per il riscaldamento dei locali del nido;
- in base al numero dei rilevatori presenti nella sede del nido, per quanto riguarda la gestione e manutenzione dell'impianto rilevazione fumi;
- in proporzione al numero degli utenti utilizzatori, per quanto riguarda l'utenza acqua, fognatura e depurazione e raccolta rifiuti solidi.

ART. 42 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Comune/stazione appaltante si impegna a:

- mettere a disposizione una sede idonea allo svolgimento del servizio con una capienza massima conforme a quanto indicato nell'art. 40 del presente capitolato - parte tecnica ;
- concedere in uso gli arredi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, così come indicati nell'inventario redatto allegato al presente capitolato;
- effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell'art. 12 del capitolato - parte amministrativa;
- provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e delle apparecchiature in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di addebitare al soggetto gestore le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, qualora la necessità degli stessi non sia stata comunicata dal soggetto gestore all'Amministrazione entro le 48 ore dalla rilevazione. Rimangono comunque a carico del soggetto gestore i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il gestore non abbia provveduto, così come previsto dall'art. 44 del presente capitolato, ad avvisare l'Amministrazione Comunale di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- provvedere alla manutenzione dei seguenti impianti: di riscaldamento, di trattamento aria, elettrico, antincendio (estintori, manichette, idranti ed impianto rivelazione fumi), idrico-sanitario e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza. In particolare per l'impianto di riscaldamento, è necessario eseguire le operazioni manutentive prima dell'inizio della stagione invernale e le operazioni di messa a riposo al termine della stagione stessa ed assumere direttamente o delegare a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del DPR 412/1993 (art. 1 o art. 11 punto 3), con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



- ed eseguire le verifiche previste nel libretto di centrale;
- effettuare la raccolta delle domande di iscrizione;
- elaborare le graduatorie di ammissione al nido;
- consegnare all'appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

ART. 43 - ATTIVITA' DI MENSA

La preparazione e la consegna dei pasti al personale inserviente preposto alla somministrazione è garantita dalla cuoca dipendente del Comune di Rabbi in servizio presso la cucina della scuola dell'infanzia sita al primo piano dell'edificio, con cui è fatto obbligo all'affidatario di rapportarsi in modo fattivo per assicurare un servizio adeguato ai bambini.

Si precisa che la cuoca addetta al servizio mensa dell'Asilo Nido provvede direttamente all'acquisto dei generi alimentari necessari per la preparazione dei pasti; il relativo onere viene direttamente sostenuto dal Comune di Rabbi che quindi provvede al pagamento delle fatture emesse dalle ditte fornitrici.

Resta inteso che i pasti del personale dell'affidatario rimangono a carico dello stesso.

Il costo per ciascun pasto del personale è commisurato alla tariffa giornaliera intera applicata alle famiglie. Tale importo (più IVA se e in quanto dovuta) sarà fatturato dal Comune all'affidatario in mensilità posticipate sulla base del numero dei pasti consumati dal personale.

La somministrazione dei pasti ai bambini viene effettuata a cura del personale educativo dell'affidatario negli spazi organizzati a mensa all'interno della struttura di asilo nido comunale.

L'affidatario deve consegnare al Comune, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati inerenti le presenze mensa dei bambini e del personale per la relativa fatturazione.

Qualora l'affidatario dovesse provvedere alla sostituzione del personale comunale addetto al servizio mensa (cuoco) assente dal servizio per qualsiasi motivo, tale spesa aggiuntiva verrà rimborsata dal Comune come precisato all'art. 12).

ART. 44 - RESPONSABILITA'

L'affidatario assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del nido d'infanzia sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo e gestisce il servizio in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità. La gestione del servizio è effettuata dall'affidatario a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'affidatario risponde interamente per danni a persone o cose che possono derivare dall'impiego di mezzi e attrezzature, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi e risponde di ogni danno derivante dalla carente manutenzione ordinaria della struttura qualora non adeguatamente segnalata.

L'affidatario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Rabbi.

ART. 45 - RETTE

Spetta al Comune la determinazione, la riscossione ed il controllo delle rette degli utenti, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza dello stesso.

E' fatto divieto all'appaltatore e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere qualsiasi partecipazione agli utenti, in denaro o qualsiasi altra forma.

Al fine di permettere la corretta applicazione delle quote a carico delle famiglie utenti l'appaltatore deve consegnare al Comune, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati inerenti le presenze dei bambini iscritti nel mese



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



precedente.

ART. 46 - ORGANI DI PARTECIPAZIONE E GESTIONE

Le forme e le modalità di partecipazione dei genitori alla vita e all'organizzazione del nido d'infanzia sono assicurate dall'affidatario secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'asilo nido comunale e dagli eventuali documenti adottati dall'Amministrazione comunale.

E' facoltà dei genitori dei bambini frequentanti riunirsi in assemblea presso il nido dandone preavviso alla coordinatrice interna, la quale provvederà a darne comunicazione al Comune.

L'affidatario ha l'obbligo di mettere la struttura a disposizione dei genitori utenti o del Comune al di fuori dell'orario di presenza dei bambini per lo svolgimento di attività e iniziative attinenti alla prima d'infanzia.

ART. 47 - CONTROLLI DELL'AZIENDA SANITARIA

L'affidatario si impegna ad agevolare ogni controllo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari competente per la verifica del rispetto della normativa igienico – sanitaria e della tutela della salute dei bambini.

ART. 48 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Rabbi, attraverso propri delegati, può effettuare, in qualsiasi momento anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente capitolato in tutti i suoi aspetti.

L'affidatario è tenuto a fornire al personale incaricato dal Comune per i controlli la massima collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso alla struttura messa a disposizione e a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che ritenga opportuno acquisire. Il personale dell'affidatario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati del Comune.

In particolare, i controlli saranno diretti a verificare:

- la rispondenza dell'attività espletata dal soggetto affidatario al progetto educativo, agli standard di erogazione del servizio definiti nel presente capitolato e a tutte le condizioni definite nell'offerta tecnica;
- controllo del rispetto del rapporto personale-bambini presenti;
- le modalità di utilizzo e di gestione della struttura, dello stato di manutenzione dell'immobile, degli impianti, delle sue pertinenze e di tutti i beni e attrezzature affidati.

La stazione appaltante:

- evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere;
- si riserva, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

L'affidatario si impegna a presentare una relazione annuale sull'andamento complessivo del servizio, da trasmettere al Comune entro due mesi dalla chiusura dell'anno educativo.

ART. 49 - PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario deve indicare all'interno della propria organizzazione un soggetto responsabile, che è referente per l'esecuzione del contratto e che funga da collegamento con il Comune.

L'affidatario garantisce la presenza di un coordinatore pedagogico che si interfaccia con l'amministrazione comunale e con il coordinamento pedagogico provinciale.

Il coordinatore pedagogico deve avere esperienza almeno biennale nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni.

L'attività di supporto di tale figura dovrà essere pari ad almeno 20 ore mensili dedicate al servizio di cui al presente capitolato.

Questa figura, che risulta referente per la realizzazione del progetto educativo contenuto nell'offerta tecnica



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



presentata in sede di gara, deve in particolare, raccordandosi con l'Amministrazione Comunale al fine di:

- concordare le linee di intervento e coordinamento;
- concordare i progetti di formazione e aggiornamento del personale;
- concordare il piano degli inserimenti e l'organizzazione dei gruppi dei bambini;
- collaborare nell'organizzazione e strutturazione degli spazi del nido;
- concordare in caso di assegnazione di bambini con particolari difficoltà psico-fisiche le opportune modalità di intervento;
- assicurare costante informazione sull'andamento dell'attività educativa e didattica;
- garantire nel limite del possibile la continuità educativa del nido, promuovendo le competenze del personale educativo e pianificando momenti di verifica e valutazione;
- segnalare immediatamente problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura e/o evidenziate dall'utenza.

Il personale educativo e ausiliario deve essere dotato dei requisiti e dei titoli professionali previsti dalla normativa provinciale vigente e dai relativi provvedimenti amministrativi di attuazione.

Tutto il personale operante nel nido, costituito in gruppo di lavoro, deve concorrere, secondo le rispettive competenze, a programmare e organizzare l'attività educativa.

Spetta al personale educativo definire annualmente il progetto educativo. Per il primo anno il progetto sarà quello elaborato in sede d'offerta.

Il progetto educativo aggiornato deve essere inoltrato al Comune entro il primo mese di ogni anno educativo.

Nello specifico l'affidatario dovrà garantire:

- a) un coordinatore interno al nido in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatore o come coordinatore in servizi socio educativi per la prima infanzia.

Tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio di asilo nido comunale. Il coordinatore interno svolge compiti di organizzazione interna, di supporto e di collegamento tra il nido, gli uffici comunali e le varie realtà con le quali esso interagisce, ed in particolare svolge:

- attività organizzative e gestionali in coerenza con il progetto pedagogico ed educativo presentato in sede di gara, coordinamento, affiancamento e sostegno al gruppo di lavoro;
- attività di collegamento con i genitori dei bambini iscritti;
- eventuali ulteriori attività concordate con l'Amministrazione comunale;

- b) personale educativo in possesso dei titoli di studio previsti dalla citata normativa provinciale. Almeno il 70% del personale educativo impiegato nel servizio di asilo nido comunale deve essere in possesso di esperienza lavorativa minima di un anno nei servizi a favore delle bambine e dei bambini di età 0-3 anni.

- c) personale ausiliario con l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

L'affidatario deve assegnare il personale al servizio di asilo nido comunale, tenuto conto delle caratteristiche della struttura, dell'età e delle caratteristiche dei bambini e delle bambine accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio in ragione del rapporto:

- un educatore o un'educatrice per ogni gruppo di 6 bambini e bambine iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi;
- un educatore o un'educatrice per ogni gruppo di 9 bambini e bambine iscritti di età superiore a 18 mesi;
- un addetto alle funzioni ausiliarie;

Il cuoco del servizio asilo nido è dipendente del Comune di Rabbi; a fronte di eventuali assenze dal servizio di qualsiasi natura, alla sostituzione provvederà il gestore che si impegna fin da ora a porre a disposizione proprio personale qualificato con contratto a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente e di quanto già precisato ai precedenti artt. 12) e 43).

Il rapporto personale educativo - bambini deve essere garantito secondo i parametri indicati, durante tutto l'orario di apertura del servizio, tenuto conto dell'andamento delle entrate e delle uscite dei bambini iscritti all'asilo nido comunale. La sostituzione del personale, compreso il coordinatore pedagogico, deve avvenire con personale di corrispondente esperienza, qualifica e professionalità e dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento dei rapporti previsti.

I parametri sopra individuati si intendono automaticamente adeguati, nel caso di modifica della vigente normativa, nonché delle relative disposizioni attuative.

Al fine di garantire la continuità educativa ai bambini, l'affidatario mette a disposizione un gruppo di lavoro la cui composizione rimane stabile per almeno un intero anno educativo, fatti salvi i casi di forza maggiore.



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



Il personale dell'affidatario deve rispettare la normativa provinciale vigente in materia, il regolamento comunale vigente, le norme fissate dal presente capitolato e le disposizioni concordate dall'Amministrazione Comunale con l'affidatario.

Nel rapporto con l'utenza il personale dell'affidatario deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio. Dovrà essere assolutamente rispettato il divieto di fumo.

Il Comune può chiedere con nota motivata una verifica immediata del servizio prestato dal personale dell'asilo nido comunale nel caso in cui siano state segnalate situazioni di possibile inidoneità del personale stesso a perseguire le finalità socio-educative delle prestazioni richieste.

L'affidatario deve garantire l'immediata individuabilità ed identificabilità del personale in servizio presso la struttura.

L'affidatario deve garantire l'assolvimento dell'obbligo di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014 n° 39, acquisendo e periodicamente rinnovando le certificazioni del Casellario Giudiziale di cui all'art. 25 bis del D.P.R. 14.11.2002 n° 313 relativamente a tutto il personale impiegato per il presente servizio a contatto diretto e regolare con minori.

ART. 50 - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DISABILI E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Qualora al nido d'infanzia siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche fisiche o sensoriali, in base a segnalazione del Comune di Rabbi, l'Aggiudicatario provvederà ad assegnare ulteriore personale con contratto a tempo determinato nel rispetto delle disposizioni della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e delle prassi definite in sede di Accordo di programma in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate in età evolutiva in provincia di Trento.

Prima dell'inserimento del bambino o, se il bambino risulta ammesso, nel corso della frequenza, il coordinatore pedagogico costituisce il gruppo di lavoro interdisciplinare composto dagli educatori del nido e dagli operatori socio-sanitari che hanno in carico il bambino, Esso definisce, condividendole con la famiglia, le linee di intervento educative e riabilitative cui riferirsi per l'elaborazione del Progetto educativo individualizzato che sarà curato dagli educatori dell'Asilo Nido. Gli educatori dell'Asilo Nido si impegnano ad operare secondo le modalità e le finalità previste dal gruppo di lavoro.

Il Comune rimborserà all'Aggiudicatario le spese aggiuntive sostenute per il suddetto personale; tali spese dovranno essere adeguatamente documentate come precisato al precedente art. 12) – parte amministrativa. Si precisa che il Comune rimborserà solo il costo dell'unità aggiuntiva necessaria e non il costo di eventuali sostituzioni della stessa che dovranno essere comunque assai curate dall'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, curare i rapporti con la Scuola Materna di Rabbi al fine di favorire la continuità didattica. A tale scopo potranno essere organizzate visite presso la suddetta Scuola attivata nel medesimo edificio nella Frazione di Pracorno di Rabbi. È fatto obbligo all'Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di provvedere a tutto quanto prescritto dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro. L'Aggiudicatario dichiara di conoscere gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e di conformarsi a tutti gli oneri derivanti quali datore di lavoro dei propri lavoratori.

Al fine di poter svolgere gli adempimenti di cui al comma che precede l'Affidatario ha la facoltà di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei servizi di cui al presente capitolato. L'Aggiudicatario dovrà provvedere in autonomia a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati esterni ed interni, allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano di fuga prestabilito e verificato, nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmesso all'Amministrazione.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

ART. 51 - ORARIO DI SERVIZIO

Il personale educativo sarà impiegato come unico riferimento per il gruppo di bambini nei limiti previsti dal



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



contratto di lavoro.

L'Aggiudicatario dovrà comunque garantire lo svolgimento delle ore extradi datti che necessari e per l'attività di aggiornamento e formazione professionale, programmazione didattico-educativa, organizzazione interna, rapporti con le famiglie, incontri con servizi educativi diversi, preparazione e realizzazione di particolari iniziative (gite, feste, ecc..).

ART. 52 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Aggiudicatario si impegna a provvedere, a proprie spese, all'aggiornamento professionale di tutti gli operatori dell'area educativa e dei servizi generali.

Il personale operante nel nido d'infanzia è tenuto, ai sensi della normativa provinciale, a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e realizzate in accordo con i Comuni interessati o direttamente organizzati dal Comune di Rabbi. L'affidatario potrà attuare altre iniziative di aggiornamento, in aggiunta a quelle promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Comune.



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



Allegato al Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido comunale di Rabbi.

ISTRUZIONI CONFERITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Comune di Rabbi) AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (Appaltatore) PER DISCIPLINARE I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE

Premesso che:

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) *“si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione”*;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, *“Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...”*;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, *“I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento”*;
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, *“...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo...”*;
- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il *“Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento”*;
- l'Appaltatore prima della stipula del contratto di appalto si obbliga a garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento e conformemente alle dichiarazioni già effettuate in tal senso in sede di offerta.

Tutto ciò premesso si disciplina che:

Art. 1 – Dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con la stipula del contratto di appalto (di seguito, il “Contratto”) Il Comune di Rabbi, in qualità di *“Titolare del trattamento”* (di seguito, il “Titolare”), nomina l'Appaltatore *“Responsabile del trattamento”* (di seguito, il “Responsabile”), riconoscendolo idoneo ad assumere tale ruolo, il Titolare impartisce, di seguito, le istruzioni e gli obblighi disciplinari che il Responsabile dovrà osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione dell'appalto. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 - I dati personali trattati dal Responsabile concernono i c.d. dati comuni – tra cui: dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributiva - dati personali relativi a condanne penali e reati, i cd. dati giudiziari – tra cui: casellari giudiziari, provvedimenti di condanna, annotazioni A.N.AC., anagrafe sanzioni amministrative e i c.d. dati supersensibili tra cui i dati relativi allo stato di salute, genetici e biometrici; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano: soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; interessati al procedimento che propongono istanza di accesso; soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti alla procedura di gara, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Il Responsabile si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



particolare, in relazione al Contratto, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità relative all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; L.P. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; L.P. 10 settembre 1993, n. 26, recante la Legge provinciale sui lavori pubblici, e Relativo regolamento di attuazione; L.P. 19 luglio 1990, n. 23, e relativo Regolamento di attuazione e potrà effettuare, anche con strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, profilazione, cancellazione o distruzione. Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Art. 3 – In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di *privacy by design e by default*) e nazionali (ad esempio, di riduzione e necessità) in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:

- a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quello "standard" di cui alla circolare Agid n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni, nonché alla nomina dei necessari Amministratori di Sistema;
- c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo *Data Privacy Officer*, o da un altro soggetto a ciò deputato;
- e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della "valutazione di impatto" ("*Data privacy impact assessment*", di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisse gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo. Con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa comunicazione all'Autorità di controllo e ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la struttura comunale direttamente coinvolta, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni *data breach* che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



- f) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, provvedere alla nomina del *Data Privacy Officer* (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;
- g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema;
- h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;
- i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;
- j) alla scadenza del Contratto (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed escluda ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.

Art. 4 - Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il "*sub-Responsabile*") senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico vincolante) analogo, nel contenuto, al presente disciplinare – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali – imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente disciplinare (e in ogni altro atto giuridico o *addendum* intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

Art. 5 – In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 6 – Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale del Capitolato speciale d'appalto allegato alla deliberazione a contrarre relativa all'appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Rabbi; pertanto, avrà termine lo stesso giorno in cui si avrà la conclusione dell'appalto stesso, o per intervenuta scadenza naturale o per risoluzione anticipata o per recesso.



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



Art. 7 – Sarà possibile modificare il presente disciplinare solo per giustificati motivi, da formalizzare con apposito provvedimento amministrativo adottato dal medesimo organo che ha assunto il provvedimento a contrarre, esclusivamente riguardante le modifiche del disciplinare e non anche altri aspetti del contratto d'appalto.

Sono considerati giustificati motivi i soli eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto al momento dell'attivazione della procedura di affidamento dell'appalto, che incidono sulla materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, in particolare, sull'aggiornamento delle misure attuative di protezione adottate.

Per ogni modifica del presente disciplinare, successiva alla stipula ed in corso di validità del Contratto a cui accede il disciplinare stesso, si procederà mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, del provvedimento che contiene l'approvazione delle modifiche riguardanti esclusivamente la materia del presente disciplinare.

Allegato al Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido comunale di Rabbi.



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



PROCEDIMENTO D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO DEL COMUNE DI RABBI – COSTO DELLA MANODOPERA – DATI PERSONALE USCENTE

Costo della manodopera

I costi del personale sono stati calcolati sulla base del vigente CCNL di riferimento e CCPL di riferimento per il settore delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale e di inserimento lavorativo.

I livelli contrattuali individuati dallo scrivente per ciascuna figura professionale sono di seguito indicati:

Coordinatore interno	D2
Educatore	C3/D1
Ausiliario	B1

Il costo relativo al coordinatore pedagogico, vista la peculiarità della figura, rientra tra i costi generali e non tra i costi del personale.

Alla luce dei contratti di cui sopra sono state sommate le seguenti voci:

Minimi contrattuali conglobati mensili	Da tabella ministeriale
Elemento retributivo territoriale	Previsto da contratto provinciale delle cooperative sociali della provincia Autonoma di Trento
Anzianità (3 scatti)	Da tabella ministeriale
Altre indennità	Da tabella ministeriale

Moltiplicando il “lordo mensile” per 13 mensilità si è ottenuto il “totale lordo annuo + tredicesima”.

Su tale importo sono stati calcolati gli oneri previdenziali e assistenziali:

INPS (26,9%)	Da tabella ministeriale
INAIL (3%)	Da tabella ministeriale

Sono stati poi calcolati i seguenti elementi:

T.F.R. (7,4%)	Da tabella ministeriale
Rivalutazione T.F.R. (3,302885%)	Da tabella ministeriale
Previdenza complementare (1%)	Da tabella ministeriale
Assistenza sanitaria integrativa	€60,00

La sommatoria di tutte le voci sopraindicate è stato determinato il “costo annuo”, che è stato poi suddiviso per il numero annuo di “ore mediamente lavorate” pari a 1548 come indicato nella tabella ministeriale.

Il costo annuo per ciascuna tipologia di figura professionale, suddiviso per le 1548 ore ha determinato il “costo orario”, in base ai relativi livelli contrattuali sopra indicati.



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



Il “costo orario” delle varie figure è stato così determinato:

Coordinatore interno	D2	€21,38
Educatore	C3/D1	€20,26
Ausiliario	B1	€18,07

Sulla base del numero di ore minimo richiesto a piena capienza (corrispondente a 37 tempi pieni) pari a:

- Attività di coordinamento interno (comprensivo di monte ore e ad esclusione di eventuali ore svolte come educatore a contatto con i bambini): 12 ore settimanali;
- Personale educativo (comprensivo di monte ore e di eventuali ore a contatto con il bambino da parte del coordinatore interno): 102 ore settimanali;
- Personale ausiliario (comprensivo di monte ore): 38 ore settimanali;

si stabilisce un costo della manodopera pari a:

- €122.602,61 annui;
- €367.807,82 per 36 mesi;
- €613.013,03 per 60 mesi.

Il costo mensile a piena capienza costituito dalla quota mensile per ogni posto occupato a tempo pieno viene dettagliato nella seguente tabella:

Quota forfetaria mensile di €9.000,00 di corrispettivo relativa al numero minimo di posti disponibili pari a 9 per il periodo di 36 mesi (€1.000,00 per ogni bambino). Il medesimo importo mensile verrà confermato anche per il rinnovo di 24 mesi.	
Quota mensile di €840,00 per ogni bambino iscritto in più rispetto al numero minimo di posti disponibili, dal 10° al 12° compreso per il periodo di 36 mesi. Il medesimo importo mensile verrà confermato anche per il rinnovo di 24 mesi.	€ 494.640,00 per 36 mesi
Quota mensile di €740,00 per ogni bambino iscritto in più rispetto al numero minimo di posti disponibili, dal 13° al 15° compreso per il periodo di 36 mesi. Il medesimo importo mensile verrà confermato anche per il rinnovo di 24 mesi.	€ 824.400,00 per 60 mesi
Rimangono esclusi: <ul style="list-style-type: none">- Eventuale corrispettivo orario per educatori di supporto per bambini con bisogni educativi speciali;- Oneri fiscali.	



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



COSTO DELLA MANODOPERA				
	D2	D1	C1	B1
minimi conglobati mensili	1.504,67	1.426,41	1.345,21	1.250,81
elemento retributivo territoriale	205,42	198,03	198,91	204,44
anzianità 3 scatti	69,72	61,98	55,77	48,81
altre indennità	38,37	36,37	34,30	31,90
totale lordo mensile	1.818,18	1.722,79	1.634,19	1.535,96
totale lordo annuo + tredicesima	23.636,34	22.396,27	21.244,47	19.967,48
inps 26,9%	6.358,18	6.024,60	5.714,76	5.371,25
inail 3%	709,09	671,89	637,33	599,02
totale oneri previdenziali ed assistenziali	7.067,27	6.696,48	6.352,10	5.970,28
tfr 7,4%	1.749,09	1.657,32	1.572,09	1.477,59
rivalutazione tfr 3,302885%	346,62	328,44	311,55	292,82
previdenza complementare 1%	236,36	223,96	212,44	199,67
assistenza sanitaria	60,00	60,00	60,00	60,00
totale	2.392,07	2.269,72	2.156,08	2.030,09
costo annuo	33.095,68	31.362,48	29.752,65	27.967,84
ore annue mediamente lavorate	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00
costo orario	21,38	20,26	19,22	18,07

DATI PERSONALE IMPIEGATO NIDO D'INFANZIA DI RABBI - febbraio 2019

UNITA' PERSONALE	QUALIFICA/CATEGORIA	TIPOLOGIA CONTRATTO	LIVELLO	SCATTI	MONTE ORE SETTIMANALE	CCNL APPLICATO
1	COORDINATRICE INTERNA	T.I.	D2	5	12	Cooperative Sociali
1	EDUCATRICE	T.I.	D1	5	36	Cooperative Sociali
1	EDUCATRICE	T.I.	D1	2	36	Cooperative Sociali
1	EDUCATRICE	T.I.	D1	1	30	Cooperative Sociali
1	AUSILIARIA	T.I.	B1	3	38	Cooperative Sociali



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



INDICE

PARTE AMMINISTRATIVA	2
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO	2
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	2
ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	3
ART. 4 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI	3
ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
ART. 6 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO	4
ART. 7 - IMPORTO DEL CONTRATTO	5
ART. 8 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 10 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 11 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ	6
ART. 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO	6
ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	7
ART. 14 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 15 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	8
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	8
ART. 17 - SUBAPPALTO	8
ART. 18 - TUTELA DEI LAVORATORI	9
ART. 19 - CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO	9
ART. 20 - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORO IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE DELL'APPALTO	10
ART. 21 - CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI	10



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



ART. 22 - SICUREZZA.....	10
ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE	11
ART. 24 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	11
ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA.....	11
ART. 26 - OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	11
ART. 27 - INADEMPIMENTI E PENALI.....	12
ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 29 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA.....	13
ART. 30 - RECESSO.....	14
ART. 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	14
ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI	14
ART. 33 - INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI APAC O CONSIP	14
ART. 34 - DISPOSIZIONE ANTICORRUZIONE	14
ART. 35 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'	15
ART. 36 - NORME DI CHIUSURA	15
PARTE TECNICA.....	16
ART. 37 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO	16
ART. 38 - DESTINATARI DEL SERVIZIO.....	16
ART. 39 - PERIODO DI APERTURA ED ORARIO DI SERVIZIO	16
ART. 40 - SEDE DEL SERVIZIO.....	17
ART. 41 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	17
ART. 42 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	19
ART. 43 - ATTIVITA' DI MENSA	20
ART. 44 - RESPONSABILITA'	20
ART. 45 - RETTE.....	20



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)

Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229

E.MAIL Comune@Comune.rabbi.tn.it - PEC Comune@pec.Comune.rabbi.tn.it



ART. 46 - ORGANI DI PARTECIPAZIONE E GESTIONE.....	21
ART. 47 - CONTROLLI DELL'AZIENDA SANITARIA	21
ART. 48 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 49 - PERSONALE DELL'AFFIDATARIO	21
ART. 50 - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DISABILI E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	23
ART. 51 - ORARIO DI SERVIZIO.....	23
ART. 52 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	24
ISTRUZIONI CONFERITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Comune di Rabbi) AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (Appaltatore) PER DISCIPLINARE I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE.....	25
PROCEDIMENTO D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO DEL COMUNE DI RABBI – COSTO DELLA MANODOPERA – DATI PERSONALE USCENTE.....	29